

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 398



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

30 novembre 2015

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2015/C 398/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2015/C 398/02	Causa C-346/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Ville de Mons/Base Company SA, già KPN Group Belgium SA (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 13 — Contributo per la concessione di diritti di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa comunale che assoggetta al pagamento di un'imposta i proprietari di piloni e di tralicci di diffusione per la telefonia mobile)	2
2015/C 398/03	Causa C-59/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Articoli 1, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, primo comma — Recupero di una restituzione all'esportazione — Termine di prescrizione — Dies a quo — Azione od omissione dell'operatore economico — Insorgere del pregiudizio — Infrazione continuata — Infrazione puntuale)	3

IT

2015/C 398/04	Causa C-66/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE — Libertà di stabilimento — Aiuto di Stato — Tassazione dei gruppi societari — Acquisizione di una partecipazione nel capitale di una controllata — Ammortamento dell'avviamento — Limitazione alle partecipazioni in società residenti)	3
2015/C 398/05	Causa C-73/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea (Ricorso di annullamento — Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — Tribunale internazionale del diritto del mare — Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata — Procedura di parere consultivo — Presentazione da parte della Commissione europea di una dichiarazione scritta in nome dell'Unione europea — Mancata approvazione previa del contenuto di tale dichiarazione da parte del Consiglio dell'Unione europea — Articoli 13, paragrafo 2, TUE, 16 TUE e 17, paragrafo 1, TUE — Articoli 218, paragrafo 9, TFUE e 335 TFUE — Rappresentanza dell'Unione europea — Principi di attribuzione di competenze e dell'equilibrio istituzionale — Principio di leale cooperazione)	4
2015/C 398/06	Causa C-362/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Rinvio pregiudiziale — Dati personali — Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7, 8 e 47 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 25 e 28 — Trasferimento di dati personali verso paesi terzi — Decisione 2000/520/CE — Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti — Livello di protezione inadeguato — Validità — Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall'Unione europea verso gli Stati Uniti — Poteri delle autorità nazionali di controllo)	5
2015/C 398/07	Causa C-471/14: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien — Austria) — Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Specialità farmaceutiche — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 13, paragrafo 1 — Certificato protettivo complementare — Durata — Nozione di «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione europea» — Considerazione della data della decisione di autorizzazione o della data di notifica di tale decisione)	6
2015/C 398/08	Causa C-456/14: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Direttiva 2001/40/CE — Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi — Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di «reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno» — Decisione di allontanamento di un cittadino di un paese terzo a causa di una condanna penale — Situazione che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/40 — Incompetenza manifesta)	7
2015/C 398/09	Causa C-548/14 P: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 — Arnoldo Mondadori Editore SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Grazia Equity GmbH (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Domanda di registrazione del marchio denominativo GRAZIA — Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi internazionali, comunitario e nazionali contenenti l'elemento denominativo «GRAZIA» — Rigetto dell'opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 5 — Notorietà)	8

2015/C 398/10	Cause riunite C-585/14, C-587/14 e C-588/14: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 settembre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Petru Chiș (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj e Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione della loro prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà — Neutralità fiscale tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale)	8
2015/C 398/11	Causa C-13/15: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 settembre 2015 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — procedimento penale a carico di Cdiscount SA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 2005/29/CE — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali — Riduzione di prezzo — Marcatura o affissione del prezzo di riferimento)	9
2015/C 398/12	Causa C-62/15 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 settembre 2015 — DTL Corporación, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del marchio denominativo Generia — Opposizione del titolare del marchio comunitario figurativo anteriore Generalia generación renovable — Esclusione parziale dalla registrazione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Articolo 64, paragrafo 1 — Competenze della commissione di ricorso — Articolo 75, secondo periodo — Diritto al contraddittorio)	10
2015/C 398/13	Causa C-136/15 P: Ordinanza della Corte del 19 giugno 2015 — Mohammad Makhoul/Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 169, paragrafo 2 — Contenuto obbligatorio del ricorso di impugnazione — Irrricevibilità manifesta)	11
2015/C 398/14	Causa C-615/14 P: Impugnazione proposta il 29 dicembre 2014 da AQ avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima sezione) del 15 dicembre 2014, causa T-168/11, AQ/Parlamento europeo	11
2015/C 398/15	Causa C-309/15 P: Impugnazione proposta il 18 giugno 2015 dalla Real Express Srl avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-580/13, Real Express Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	12
2015/C 398/16	Causa C-412/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischen Finanzgericht (Germania) il 28 luglio 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar	13
2015/C 398/17	Causa C-441/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen (Germania) il 12 agosto 2015 — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen	14
2015/C 398/18	Causa C-457/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il del 28 agosto 2015 — Vattenfall Europe Generation AG/Repubblica federale di Germania	14
2015/C 398/19	Causa C-461/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — E. ON Kraftwerke GmbH/Repubblica federale di Germania	15

2015/C 398/20	Causa C-464/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) il 2 settembre 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m. b.H e altri	16
2015/C 398/21	Causa C-465/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 3 settembre 2015 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg	17
2015/C 398/22	Causa C-470/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 settembre 2015 — Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu	17
2015/C 398/23	Causa C-492/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 settembre 2015 — R/S e T	18
2015/C 398/24	Causa C-514/15 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 dalla HIT Groep BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-436/10, Hit Groep/Commissione	18
2015/C 398/25	Causa C-517/15 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 da AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 15 luglio 2015, causa T-465/12, AGC Glass Europe e altri/Commissione europea	20
2015/C 398/26	Causa C-520/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2015 — Aiudapds — Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute	21
2015/C 398/27	Parere 1/14: Parere della Corte (Grande Sezione) del 1° settembre 2015 — Repubblica di Malta	22
2015/C 398/28	Causa C-196/14: Ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen — Germania) — Horst Hoeck/Repubblica ellenica	22
2015/C 398/29	Causa C-265/14 P: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 1° settembre 2015 — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Commissione europea	23
2015/C 398/30	Causa C-423/14: Ordinanza del presidente della Corte del 31 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA	23
2015/C 398/31	Causa C-459/14: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	23
2015/C 398/32	Causa C-527/14: Ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Ukamaka Mary Jecinta Oruche e Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland, con l'intervento di: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche	24

2015/C 398/33	Causa C-3/15: Ordinanza del presidente della Corte dell'8 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover — Germania) — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG	24
2015/C 398/34	Causa C-172/15: Ordinanza del presidente della Corte del 27 agosto 2015 — Commissione europea/Regno di Spagna	24
2015/C 398/35	Causa C-209/15: Ordinanza del presidente della Corte del 14 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Korpschef van politie/W. F. de Munk	25

Tribunale

2015/C 398/36	Causa T-299/11: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./UAMI («Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Criteri di aggiudicazione — Pari opportunità — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Perdita di un'opportunità»)	26
2015/C 398/37	Causa T-216/12: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione («Contributo finanziario — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Recupero delle somme versate dalla Commissione nell'ambito di un contratto di ricerca in applicazione delle conclusioni di un audit finanziario — Compensazione dei crediti — Parziale riqualificazione del ricorso — Domanda diretta a far accertare l'inesistenza di un credito contrattuale — Clausola compromissoria — Costi ammissibili — Arricchimento senza causa — Obbligo di motivazione»)	27
2015/C 398/38	Causa T-250/12: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commissione [«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio nel SEE — Decisione di modifica che riduce la durata contestata di partecipazione all'intesa — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Prescrizione — Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003»]	28
2015/C 398/39	Causa T-275/12: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — FC Dynamo-Minsk/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l'adeguamento delle conclusioni — Irricevibilità parziale — Entità detenuta o controllata da un'entità interessata dalle misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)	29
2015/C 398/40	Causa T-276/12: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Chyzh e a./Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l'adeguamento delle conclusioni — Irricevibilità parziale — Entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità oggetto delle misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)	30
2015/C 398/41	Causa T-403/12: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Intrasoft International/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Assistenza tecnica all'amministrazione doganale della Serbia per supportare la modernizzazione del sistema doganale — Conflitto di interessi — Rigetto dell'offerta di un offerente da parte della delegazione dell'Unione nella Repubblica di Serbia — Rigetto implicito del reclamo proposto avverso il rigetto dell'offerta»)	32

2015/C 398/42	Causa T-79/13: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Accorinti e a./BCE («Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — BCE — Banche centrali nazionali — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Programma di acquisto di titoli — Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell'Eurosistema — Coinvolgimento del settore privato — Clausole di azione collettiva — Supporto di credito sotto forma di un piano di riacquisto destinato a sostenere l'idoneità dei titoli quali garanzie — Creditori privati — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Legittimo affidamento — Parità di trattamento — Responsabilità da atto normativo lecito — Danno anormale e speciale»)	33
2015/C 398/43	Causa T-103/13 P: Sentenza del Tribunale 13 ottobre 2015 — Commissione/Cocchi e Falcione («Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensioni nazionali — Proposta di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Irricevibilità del ricorso in primo grado — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto») .	33
2015/C 398/44	Causa T-358/13: Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Italia/Commissione [«FEASR — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEASR — Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nel quadro del piano di sviluppo rurale della Regione Basilicata — Articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Obbligo di motivazione»]	34
2015/C 398/45	Causa T-534/13: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Krispy Kreme DOUGHNUTS — Marchi nazionali e internazionale denominativi e figurativi anteriori DONUT, DOGHNUTS, donuts e donuts cream — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Rischio di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà — Rischio di danni — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)]	35
2015/C 398/46	Causa T-547/13: Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Rosian Express/UAMI (Forma di una scatola da gioco) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una scatola da gioco — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Diritto al contraddittorio — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]	36
2015/C 398/47	Causa T-642/13: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2015 — Wolverine International/UAMI — BH Stores (cushe) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo cushe — Marchi nazionali denominativo anteriore SHE e figurativo anteriore she — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]	37
2015/C 398/48	Causa T-656/13: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — The Smiley Company/UAMI (Forma di uno smiley con occhi a cuore) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di uno smiley con occhi a cuore — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	38

2015/C 398/49	Cause T-659/13 e T-660/13: Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Repubblica ceca/Commissione («Trasporti — Direttiva 2010/40/UE — Sistemi di trasporto intelligenti — Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 — Predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali — Articoli 3, paragrafo 1, 8 e 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 885/2013 — Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 — Dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale — Articoli 5, paragrafo 1, 9 e 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 886/2013»)	39
2015/C 398/50	Causa T-689/13: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Bilbaina de Alquitranes e a./Commissione [«Ambiente e protezione della salute umana — Classificazione della sostanza “pece, catrame di carbone, alta temperatura” nella categoria di tossicità acquatica acuta e di tossicità acquatica cronica — Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e 1272/2008 — Errore manifesto di valutazione — Classificazione di una sostanza in base ai suoi costituenti»]	40
2015/C 398/51	Causa T-49/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione («Indicazione geografica protetta — “Kołocz śląski” o “Kołacz śląski” — Procedura di cancellazione — Base giuridica — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Motivi di cancellazione — Diritti fondamentali»)	41
2015/C 398/52	Causa T-61/14: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Monster Energy/UAMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo icexpresso + energy coffee — Marchi comunitari denominativi anteriori X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY e MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	42
2015/C 398/53	Causa T-78/14: Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/UAMI — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Marchio comunitario figurativo anteriore SEIT 1908 ANDECHSER NATUR e marchio nazionale figurativo anteriore ANDECHSER NATUR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	42
2015/C 398/54	Causa T-90/14: Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Secolux/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Procedimento di gara d'appalto — Controlli di sicurezza — Rigetto dell'offerta di un offerente — Attribuzione dell'appalto a un altro offerente — Responsabilità extracontrattuale»)	43
2015/C 398/55	Causa T-104/14 P: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Commissione/Verile e Gjergji («Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Proposte di abbuono delle annualità — Atto che non arreca pregiudizio — Irricevibilità del ricorso di primo grado — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Parità di trattamento»)	44
2015/C 398/56	Causa T-131/14 P: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Teughels/Commissione («Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Proposte di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Irricevibilità del ricorso in primo grado — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto»)	45

2015/C 398/57	Causa T-186/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Atlantic Multipower Germany/UAMI — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) («Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo NOxtreme — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori X-TREME — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso serio del marchio anteriore — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»)	45
2015/C 398/58	Causa T-187/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Sonova Holding/UAMI (Flex) («Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo FLEX — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)	46
2015/C 398/59	Causa T-227/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — CBM/UAMI — Aeronautica Militare (Tricolore) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Tricolore — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori FRECCE TRICOLORI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	47
2015/C 398/60	Causa T-228/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — CBM/UAMI — Aeronautica Militare (TRICOLORE) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TRICOLORE — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori FRECCE TRICOLORI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	48
2015/C 398/61	Causa T-242/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un viso con le corna) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un viso con le corna — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	48
2015/C 398/62	Causa T-243/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un viso) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un viso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	49
2015/C 398/63	Causa T-244/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un viso a stella) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un viso a stella — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	50
2015/C 398/64	Causa T-251/14: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2015 — Promarc Technics/UAMI — PIS (Pezzo di porta) («Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un pezzo di porta — Disegno o modello internazionale anteriore costituito da un brevetto americano — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Insussistenza di un'impressione generale diversa — Prova della divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore — Ambienti specializzati del settore interessato — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell'autore — Articolo 6, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)	51
2015/C 398/65	Cause riunite T-292/14 e T-293/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Cipro/UAMI (XΑΑΛΛΟΥΜΙ e HALLOUMI) [«Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari denominativi XΑΑΛΛΟΥΜΙ e HALLOUMI — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	52

2015/C 398/66	Causa T-336/14: Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Société des produits Nestlé/UAMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH) («Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo NOURISHING PERSONAL HEALTH — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento(CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di procedere all'esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»)	52
2015/C 398/67	Causa T-365/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — CBM/UAMI — Aeronautica Militare (TRECOLORE) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TRECOLORE — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori FRECCE TRICOLORI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	53
2015/C 398/68	Causa T-642/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — JP Divver Holding Company/UAMI (EQUIPMENT FOR LIFE) («Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo EQUIPMENT FOR LIFE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	54
2015/C 398/69	Causa T-658/14: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Jurašinović/Consiglio («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti scambiati con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia nel corso di un processo — Decisione adottata in seguito all'annullamento parziale da parte del Tribunale della decisione iniziale — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali»)	55
2015/C 398/70	Causa T-731/14: Ordinanza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiglio («Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Provvedimenti restrittivi adottati in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ukraina — Insussistenza di un coinvolgimento diretto — Irrricevibilità»)	55
2015/C 398/71	Causa T-482/15 R: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 15 ottobre 2015 — Ahrend Furniture/Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di gara — Fornitura di mobili — Rigetto dell'offerta di un concorrente e aggiudicazione dell'appalto ad un altro partecipante — Domanda di provvedimenti provvisori — Difetto del fumus boni juris»)	56
2015/C 398/72	Causa T-540/15: Ricorso proposto il 18 settembre 2015 — De Capitani/Parlamento	57
2015/C 398/73	Causa T-548/15: Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — Guiral Broto/UAMI — Gastro & Soul (Café del Sol)	58
2015/C 398/74	Causa T-552/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Bank Refah Kargaran/Consiglio	59
2015/C 398/75	Causa T-553/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Export Development Bank of Iran/Consiglio	60
2015/C 398/76	Causa T-554/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Ungheria/Commissione	62
2015/C 398/77	Causa T-555/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Ungheria/Commissione	63
2015/C 398/78	Causa T-556/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Portogallo/Commissione	64
2015/C 398/79	Causa T-564/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Spliethoff's Bevrachtungskantoor/Commissione	65

2015/C 398/80	Causa T-565/15: Ricorso proposto il 28 settembre 2015 — Excalibur City/UAMI — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)	66
2015/C 398/81	Causa T-566/15: Ricorso proposto il 28 settembre 2015 — Excalibur City/UAMI — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)	67
2015/C 398/82	Causa T-568/15: Ricorso proposto il 24 settembre 2015 —Morgese e a./UAMI — All Star	68
2015/C 398/83	Causa T-569/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Fondazione Casamica/Commissione e EASME	69
2015/C 398/84	Causa T-579/15: Ricorso proposto il 5 ottobre 2015 — For Tune/UAMI — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)	70
2015/C 398/85	Causa T-581/15: Ricorso proposto il 1 ottobre 2015 — Syndial/Commissione	71
2015/C 398/86	Causa T-587/15: Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Rose Vision/Commissione	73
2015/C 398/87	Causa T-591/15: Ricorso proposto il 13 ottobre 2015 — Transavia Airlines/Commissione	74
2015/C 398/88	Causa T-594/15: Ricorso proposto il 14 ottobre 2015 — Metabolic Balance Holding/UAMI (Metabolic Balance)	76
2015/C 398/89	Causa T-218/14: Ordinanza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Mabrouk/Consiglio	77
2015/C 398/90	Causa T-517/14: Ordinanza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Pelika/UAMI (be.bag)	77
2015/C 398/91	Causa T-748/14: Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2015 — Montenegro/UAMI (Forma di una bottiglia)	77

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 398/92	Causa F-57/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2015 — AQ/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Regolamento n. 45/2001 — Trattamento di dati personali ottenuti per scopi privati — Indagine amministrativa — Procedimento disciplinare — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Sanzione disciplinare — Proporzionalità)	78
2015/C 398/93	Causa F-89/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (2 ^a Sezione) del 21 ottobre 2015 — Arsène/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'allegato VII dello statuto — Periodo di riferimento decennale — Dies a quo — Neutralizzazione dei periodi d'esercizio di funzioni in un'organizzazione internazionale — Applicazione per analogia delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'allegato VII dello statuto — Residenza abituale fuori dello Stato di destinazione anteriormente all'esercizio delle funzioni in un'organizzazione internazionale)	78
2015/C 398/94	Causa F-123/15: Ricorso proposto il 21 settembre 2015 — ZZ/Commissione	79
2015/C 398/95	Causa F-125/15: Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — ZZ/Commissione	80
2015/C 398/96	Causa F-29/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 20 ottobre 2015 — Drakeford/EMA	80

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2015/C 398/01)

Ultima pubblicazione

GU C 389 del 23.11.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 381 del 16.11.2015

GU C 371 del 9.11.2015

GU C 363 del 3.11.2015

GU C 354 del 26.10.2015

GU C 346 del 19.10.2015

GU C 337 del 12.10.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Ville de Mons/Base Company SA, già KPN Group Belgium SA

(Causa C-346/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 13 — Contributo per la concessione di diritti di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa comunale che assoggetta al pagamento di un'imposta i proprietari di piloni e di tralicci di diffusione per la telefonia mobile)

(2015/C 398/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Ricorrente: Ville de Mons

Convenuta: Base Company SA, già KPN Group Belgium SA

Dispositivo

L'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'imposta, come quella oggetto del procedimento principale, sia applicata al proprietario di strutture collocate in un sito ad esse riservato, quali ad esempio piloni e tralicci di diffusione, destinate a supportare le antenne necessarie al funzionamento della rete di telecomunicazione mobile che non sia stato possibile collocare su un sito già esistente.

⁽¹⁾ GU C 252 del 31.8.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-59/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Articoli 1, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, primo comma — Recupero di una restituzione all'esportazione — Termine di prescrizione — Dies a quo — Azione od omissione dell'operatore economico — Insorgere del pregiudizio — Infrazione continuata — Infrazione puntuale)

(2015/C 398/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Dispositivo

- 1) Gli articoli 1, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, in cui la violazione di una disposizione del diritto dell'Unione è stata scoperta soltanto dopo il verificarsi di un pregiudizio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si sono verificati tanto l'azione o l'omissione di un operatore economico costitutive di una violazione del diritto dell'Unione, quanto il pregiudizio arrecato al bilancio dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti.
- 2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, un pregiudizio si verifica sin dall'adozione della decisione di concedere la restituzione all'esportazione all'esportatore di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Causa C-66/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE — Libertà di stabilimento — Aiuto di Stato — Tassazione dei gruppi societari — Acquisizione di una partecipazione nel capitale di una controllata — Ammortamento dell'avviamento — Limitazione alle partecipazioni in società residenti)

(2015/C 398/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Linz

Convenuto: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ambito della tassazione di un gruppo societario, consente ad una società controllante, nel caso di acquisizione di una partecipazione in una società residente che entra a far parte di un simile gruppo, di procedere all'ammortamento dell'avviamento entro il limite del 50 % del prezzo di acquisto della partecipazione, mentre preclude tale ammortamento nel caso di acquisizione di una partecipazione in una società non residente.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 — Consiglio dell'Unione europea/
Commissione europea**

(Causa C-73/14) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — Tribunale internazionale del diritto del mare — Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata — Procedura di parere consultivo — Presentazione da parte della Commissione europea di una dichiarazione scritta in nome dell'Unione europea — Mancata approvazione previa del contenuto di tale dichiarazione da parte del Consiglio dell'Unione europea — Articoli 13, paragrafo 2, TUE, 16 TUE e 17, paragrafo 1, TUE — Articoli 218, paragrafo 9, TFUE e 335 TFUE — Rappresentanza dell'Unione europea — Principi di attribuzione di competenze e dell'equilibrio istituzionale — Principio di leale cooperazione)

(2015/C 398/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan e R. Liudvinavičiute-Cordeiro, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta e P. Van Nuffel, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vlácil e M. Hedvábná, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Karipsiadis e K. Boskovits, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize e N. Rouam, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e G. Taluntytė, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M. Gijzen e M. de Ree, agenti), Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e G. Eberhard, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: M. L. Inez Fernandes e M.L. Duarte, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e H. Leppo, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e M. Holt, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 93 del 29.3.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Causa C-362/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Dati personali — Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7, 8 e 47 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 25 e 28 — Trasferimento di dati personali verso paesi terzi — Decisione 2000/520/CE — Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti — Livello di protezione inadeguato — Validità — Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall'Unione europea verso gli Stati Uniti — Poteri delle autorità nazionali di controllo)

(2015/C 398/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Maximillian Schrems

Convenuto: Data Protection Commissioner

Dispositivo

- 1) L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, come la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, con la quale la Commissione europea constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, come modificata, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.
- 2) La decisione 2000/520 è invalida.

⁽¹⁾ GU C 351 del 06/10/2015.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien — Austria) — Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt

(Causa C-471/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Specialità farmaceutiche — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 13, paragrafo 1 — Certificato protettivo complementare — Durata — Nozione di «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione europea» — Considerazione della data della decisione di autorizzazione o della data di notifica di tale decisione)

(2015/C 398/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Seattle Genetics Inc.

Convenuto: Österreichisches Patentamt

Dispositivo

- 1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione europea» è definita dal diritto dell'Unione.
- 2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009 dev'essere interpretato nel senso che la «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione», ai sensi di tale disposizione, è quella della notifica della decisione di autorizzazione di immissione in commercio al suo destinatario.

⁽¹⁾ GU C 462 del 22.12.2014.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Manuel Orrego Arias/ Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Causa C-456/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Direttiva 2001/40/CE — Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi — Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di «reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno» — Decisione di allontanamento di un cittadino di un paese terzo a causa di una condanna penale — Situazione che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/40 — Incompetenza manifesta)

(2015/C 398/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: Manuel Orrego Arias

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione sottoposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spagna) con decisione del 4 settembre 2014 (causa C-456/14).

⁽¹⁾ GU C 439 dell'8.12.2014.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 — Arnoldo Mondadori Editore SpA/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Grazia Equity GmbH

(Causa C-548/14 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Domanda di registrazione del marchio denominativo GRAZIA — Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi internazionali, comunitario e nazionali contenenti l'elemento denominativo «GRAZIA» — Rigetto dell'opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 5 — Notorietà)

(2015/C 398/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arnoldo Mondadori Editore SpA (rappresentanti: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice e E. Varese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Schifko, agente), Grazia Equity GmbH (rappresentante: M. Müller, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Arnoldo Mondadori Editore SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) La Grazia Equity GmbH sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 settembre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Petru Chiș (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj e Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Cause riunite C-585/14, C-587/14 e C-588/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione della loro prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà — Neutralità fiscale tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale)

(2015/C 398/10)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: Petru Chiș (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Convenute: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Dispositivo

- 1) *L'articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sugli autoveicoli, come quella prevista dalla legge n. 9/2012, del 6 gennaio 2012, sulla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), applicata ai veicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro e ai veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione nel medesimo Stato del diritto di proprietà su questi ultimi.*
- 2) *L'articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro esenti da una tassa, come quella prevista dalla legge n. 9/2012, i veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata una tassa anteriormente vigente, qualora l'importo residuo di quest'ultima incorporato nel valore di detti veicoli sia inferiore all'importo della nuova tassa. Ciò si verifica necessariamente nel caso in cui la tassa precedente doveva essere oggetto di rimborso con gli interessi a motivo della sua incompatibilità con il diritto dell'Unione.*

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.03.2015.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 settembre 2015 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — procedimento penale a carico di Cdiscount SA

(Causa C-13/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 2005/29/CE — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali — Riduzione di prezzo — Marcatura o affissione del prezzo di riferimento)

(2015/C 398/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Imputata nella causa principale

Cdiscount SA

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che osta a disposizioni nazionali, quali quelle di cui al procedimento principale, che prevedono un divieto generale, senza una valutazione caso per caso che consenta di stabilirne il carattere sleale, degli annunci di riduzione di prezzo che non facciano apparire il prezzo di riferimento al momento della marcatura o dell'affissione dei prezzi, allorché dette disposizioni perseguano finalità attinenti alla tutela dei consumatori. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.03.2015.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 settembre 2015 — DTL Corporación, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-62/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del marchio denominativo Generia — Opposizione del titolare del marchio comunitario figurativo anteriore Generalia generación renovable — Esclusione parziale dalla registrazione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Articolo 64, paragrafo 1 — Competenze della commissione di ricorso — Articolo 75, secondo periodo — Diritto al contraddittorio)

(2015/C 398/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTL Corporación, SL (rappresentante: A. Zuazo Araluze, abogado)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La DTL Corporación, SL sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 146 del 04.05.2015.

Ordinanza della Corte del 19 giugno 2015 — Mohammad Makhoulf/Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-136/15 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 169, paragrafo 2 — Contenuto obbligatorio del ricorso di impugnazione — Irricevibilità manifesta)**

(2015/C 398/13)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Mohammad Makhoulf (rappresentante: G. Karouni, avvocato)*Altra parte nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e M.-M. Joséphidès, agenti)**Dispositivo**1) *L'impugnazione è respinta.*2) *Il sig. Mohammad Makhoulf è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Impugnazione proposta il 29 dicembre 2014 da AQ avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima sezione) del 15 dicembre 2014, causa T-168/11, AQ/Parlamento europeo**(Causa C-615/14 P)**

(2015/C 398/14)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Ricorrente:* AQ*Altra parte nel procedimento:* Parlamento europeo

Con ordinanza del 17 settembre 2015 la Corte (Settima Sezione) ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo per manifesta irricevibilità.

Impugnazione proposta il 18 giugno 2015 dalla Real Express Srl avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-580/13, Real Express Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Real Express Srl (rappresentante: C. Anitoae, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata del Tribunale, del 21 aprile 2015, causa T-580/13;
- esercitare la sua competenza estesa al merito e, sulla base degli elementi di cui essa dispone, accogliere il ricorso della Real Express Srl avverso la decisione della quarta commissione di ricorso, del 16 settembre 2013, nel procedimento R 1519/2012-4, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini del suo riesame;
- condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese della ricorrente, sia in primo grado che in grado di appello.

Motivi e principali argomenti

1. Nell'emettere la sua ordinanza, il Tribunale ha ritenuto che tutti gli argomenti della ricorrente fossero ammissibili, ad eccezione di quelli di cui ai punti 23 e 25 del ricorso, nei quali era sostenuto che l'interveniente aveva agito in mala fede nel registrare un marchio comunitario REAL identico, per classi identiche, a quello che le ricorrenti avevano chiesto di vietare a motivo dei loro diritti anteriori in Romania. Alla quarta commissione di ricorso sono stati forniti i certificati del Tribunale rilevanti. Il Tribunale non ha tenuto in considerazione gli obblighi della commissione di ricorso conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾.

2. Ai punti 38 e 39 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non ha applicato correttamente le regole 15, paragrafo 2, lettera h), sub iii), e 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/1995 della Commissione ⁽²⁾ nonché gli articoli 75 e 78, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009. Ai punti 41 e 42 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non ha applicato correttamente l'articolo 80, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, le regole 53 e 53 bis del regolamento n. 2868/1995 e non ha tenuto in considerazione il paragrafo 5 della pagina 4 della comunicazione n. 11/98 del Presidente dell'Ufficio di cui alle Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sui marchi comunitari, Parte A, Disposizioni generali, Sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori. Ai paragrafi 43, 44 e 45 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non ha correttamente applicato l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo 64 del regolamento n. 207/2009 e, dunque, non ha riconosciuto che la commissione di ricorso ha violato i principi della certezza del diritto e dell'economia processuale e l'obiettivo del procedimento di opposizione venendo meno all'obbligo di consentire conflitti tra i marchi prima della registrazione, e non avendo, contrariamente alle disposizioni, preso in considerazione i fatti, le circostanze e gli elementi di prova forniti dalla Real Express Srl che erano rilevanti ai fini dell'esito del procedimento di opposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischen Finanzgericht (Germania) il 28 luglio 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

(Causa C-412/15)

(2015/C 398/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Convenuto: Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sul sistema comune dell'IVA ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la cessione di sangue umano comprende anche la cessione di plasma da esso ottenuto.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche per il plasma non destinato direttamente a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se ai fini della classificazione come sangue rilevi unicamente la destinazione effettiva o anche l'impiego astrattamente possibile del plasma.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen (Germania) il 12 agosto 2015 — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Causa C-441/15)

(2015/C 398/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti

Ricorrente: Madaus GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Bremen

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla [Or. 2] nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che una materia prima recante la denominazione «DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250», destinata alla produzione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, pastiglie effervescenti e compresse masticabili, formata da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere, e amido modificato, aggiunto per una migliore pastigliatura, con un tenore di amido — ai sensi del regolamento (UE) n. 118/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli — in peso, inferiore al 5 %, debba essere classificata nella sottovoce 3824 9097 990.

⁽¹⁾ GU L 256, pag. 1, nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il del 28 agosto 2015 — Vattenfall Europe Generation AG/Repubblica federale di Germania

(Causa C-457/15)

(2015/C 398/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Vattenfall Europe Generation AG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1) Se l'inserimento della categoria di attività «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ⁽¹⁾ implichi che il dies a quo relativo all'obbligo di scambio delle quote di emissioni di un impianto per la produzione di elettricità coincida con il momento della prima emissione di gas a effetto serra, decorrendo quindi eventualmente da un momento anteriore alla prima produzione di elettricità dell'impianto.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 19, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che l'emissione di gas a effetto serra, che abbia luogo prima dell'avvio del normale funzionamento di un impianto contemplato dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE implichi l'obbligo di comunicazione e di restituzione delle quote da parte del gestore dell'impianto fin dal momento della prima emissione prodotta durante la fase di allestimento dell'impianto.

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 19, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) debba essere interpretato nel senso che essa osti all'applicazione della norma nazionale di recepimento di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della Zuteilungsverordnung 2020 (regolamento in materia di assegnazione delle quote 2020) a impianti per la produzione di elettricità in relazione alla determinazione del dies a quo dell'obbligo di scambio delle quote di emissioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — E. ON Kraftwerke GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-461/15)

(2015/C 398/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: E. ON Kraftwerke GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Quali informazioni rientrano tra le informazioni utili ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE ⁽¹⁾. Qualora la restrizione debba essere intesa in senso qualitativo o quantitativo, se tali informazioni includano, segnatamente, anche quelle riguardanti le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto che non determinano direttamente alcuna revoca o adeguamento della decisione di assegnazione a norma degli articoli da 19 a 21 della decisione in questione, né un obbligo di comunicazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, della medesima.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE debba essere interpretato nel senso che vieta allo Stato membro di richiedere al gestore dell'impianto anche quelle informazioni riguardanti le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento dell'impianto che non determinano alcuna revoca o adeguamento della decisione di assegnazione a norma degli articoli da 19 a 21 della decisione in questione.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 130, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) il
2 settembre 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H e
altri**

(Causa C-464/15)

(2015/C 398/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Wiener Neustadt

Parti

Ricorrente: Admiral Casinos & Entertainment AG.

Convenuti: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in sede di esame della proporzionalità di una normativa nazionale che prevede un monopolio sul mercato del gioco d'azzardo, assume rilievo, ai fini della sua ammissibilità sotto il profilo del diritto dell'Unione, non solo l'obiettivo della normativa, ma anche i suoi effetti accertabili con certezza in via empirica.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il
3 settembre 2015 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg**

(Causa C-465/15)

(2015/C 398/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Resistente: Hauptzollamt Duisburg

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96 del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, debba essere interpretato, per quanto concerne il processo per la produzione di ghisa grezza in altoforno, nel senso che l'elettricità utilizzata per azionare i turboventilatori dev'essere anch'essa considerata elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 settembre 2015 —
Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu**

(Causa C-470/15)

(2015/C 398/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Lufthansa Cargo AG

Interveniente nel procedimento: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), sub ii, prima frase, dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (GU 2007 L 134) debba essere interpretato nel senso che esso offre un diritto adeguato ad un vettore aereo comunitario dello Stato membro A di scaricare merci, caricate in un paese terzo, in un altro Stato membro B, dopo uno scalo negli Stati Uniti dove le merci non vengono scaricate, e che in tali circostanze non occorre operare un richiamo ad accordi bilaterali tra lo Stato membro B e un paese terzo.

- 2) Se dall'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, un vettore aereo comunitario possa trarre diritti nei confronti di Stati membri diversi da quello in cui siffatto vettore ha la sede di attività principale.
- 3) Se l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157; rettifica: GU 2007 L 204), osti a che, nel verificare se sia soddisfatto il criterio dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e come elaborato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, si ponga tra l'altro il requisito che un vettore aereo comunitario avente la sede di attività principale nello Stato membro A, abbia stazionato una parte della sua flotta, consistente come minimo in due aeromobili, nello Stato membro B.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 settembre 2015 — R/S e T

(Causa C-492/15)

(2015/C 398/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Resistente e ricorrente: R

Ricorrente e resistente: S e T.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale osti a una sospensione dei procedimenti per il non riconoscimento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, o dei procedimenti di dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 28 e seguenti del regolamento medesimo da parte del giudice d'appello, quando, nello Stato membro dell'esecuzione, è stata presentata una domanda di modifica della decisione di affidamento del minore pronunciata nello Stato membro di origine di cui è richiesta la dichiarazione di esecutività e lo Stato membro dell'esecuzione ha competenza internazionale rispetto alla suddetta domanda di modifica.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 dalla HIT Groep BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-436/10, Hit Groep/Commissione

(Causa C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: HIT Groep BV (rappresentanti: G. van der Wal e L. Parret, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Dichiarare fondati i motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente, annullare la sentenza impugnata, dichiarare (quindi) fondata l'opposizione della ricorrente in primo grado avverso la decisione impugnata e annullare tale decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente, in particolare, l'articolo 1, punto 9), lettera b), l'articolo 2, punto 9), e l'articolo 4, punto 22), della decisione impugnata ⁽¹⁾, in subordine annullare o ridurre, nel modo che riterrà opportuno, l'importo dell'ammenda che è stata inflitta alla ricorrente all'articolo 2, punto 9), della decisione impugnata, o quantomeno annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché si pronunci nuovamente, tenendo conto della sentenza che la Corte di giustizia adotterà nella presente causa.
- Condannare la resistente alle spese sostenute dalla ricorrente in primo grado e in appello della presente causa, comprese le spese di assistenza giuridica.

Motivi e principali argomenti

- a) Ai punti da 174 a 188 e 228 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato erroneamente, commettendo un errore di diritto, e motivando in modo insufficiente o incomprensibile e in violazione degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE, 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾ (in prosieguo: la «Carta»), 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, 7, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «CEDU»), 49 della Carta e dei principi fondamentali del diritto, segnatamente del principio di proporzionalità, e ha disposto nella sentenza impugnata che, ai fini dell'applicazione del tetto massimo dell'ammenda vigente per la ricorrente, di cui all'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 ⁽³⁾, la resistente poteva fondarsi sull'esercizio 2003 della ricorrente e non ha violato il principio di proporzionalità basandosi sull'esercizio 2003 ed ha respinto il ricorso della (allora) ricorrente condannando quest'ultima alle spese.
- b) Erroneamente, commettendo un errore di diritto e in violazione degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), e 49, paragrafo 3, della Carta, nonché dei principi fondamentali del diritto, segnatamente del principio di proporzionalità, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla proporzionalità dell'ammenda inflitta dalla resistente alla ricorrente e (pertanto) il relativo giudizio del Tribunale non è motivato o non lo è sufficientemente (in modo comprensibile) e il Tribunale ha ingiustamente respinto il ricorso della (allora) ricorrente condannando quest'ultima alle spese.

Diversamente da quanto dichiarato dal Tribunale, (nella presente causa) non è consentito ed è viziato da errore di diritto derogare all'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Siffatta deroga — ai sensi della quale invece dell'esercizio precedente (2009) ai fini dell'applicazione di questa disposizione dovrebbe essere considerato l'esercizio 2003 — è contraria a tale disposizione e all'obiettivo da essa perseguito. L'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 mira ad evitare che venga inflitta un'ammenda per un importo che eccede la capacità finanziaria dell'impresa alla data in cui questa viene dichiarata dalla Commissione responsabile della violazione e in cui la Commissione le infligge una sanzione pecuniaria. Questa disposizione configura una garanzia del principio di proporzionalità, che non è più garantito se si deroga alla lettera della medesima.

(Nella presente causa) la deroga a (il testo di) questa disposizione è anche contraria agli articoli 7, paragrafo 1, CEDU e 49 della Carta, nonché al principio di proporzionalità (principio di legalità e principio della lex certa).

Le sentenze della Corte di giustizia in cui la deroga alla lettera dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 viene ammessa (*Britannia Alloys*, C 76/06 P, EU:C:2007:326 e *I. garantováná*, C 90/13 P, EU:C:2014:326) risalgono a (molto) dopo i fatti per i quali alla ricorrente è stata inflitta un'ammenda. L'applicazione di tale giurisprudenza con efficacia retroattiva viola dunque gli articoli 7, paragrafo 1, CEDU e 49 della Carta.

Se la deroga all'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 fosse (potesse essere) legittimamente ammessa in casi eccezionali, ciò richiederebbe una motivazione adeguata che nella sentenza impugnata manca o è insufficiente, il che è in contrasto con gli articoli 296 TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

La garanzia del principio di proporzionalità esige che (in ogni caso), quando deroga all'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, il giudice dell'Unione (quindi) verifichi se l'ammenda risponda all'obiettivo di tale disposizione e al principio di proporzionalità, ciò che il Tribunale (e la Commissione nella decisione impugnata) ha omesso di fare, o comunque non ha sufficientemente motivato.

⁽¹⁾ Decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

⁽²⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 1, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 da AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 15 Luglio 2015, causa T-465/12, AGC Glass Europe e altri/
Commissione europea**

(Causa C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (rappresentanti: L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent, e F. Hoseinian, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015, causa T-465/12, AGC Glass Europe SA e altri/Commissione europea;

- annullare la decisione della Commissione C(2012) 5719 final del 6 agosto 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata») recante rigetto parziale della domanda dell'AGC di trattamento riservato di alcune informazioni contenute nella decisione del caso COMP/39. 125 — Vetro destinato al settore auto, o in subordine rinviare la causa al Tribunale; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono i tre motivi di impugnazione seguenti:

1. Il Tribunale è incorso in errore statuendo che, secondo la decisione 2011/695/UE del Presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza ⁽¹⁾ l'esame dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento non rientra nella competenze del consigliere-auditore. Inoltre la sentenza travisa i fatti, dichiarando che il consigliere-auditore ha effettivamente esaminato gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in ordine ai principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.
2. Il Tribunale è incorso in errore concludendo che la decisione impugnata non viola i principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Dato che le ricorrenti erano le sole ad aver richiesto il trattamento favorevole, esse hanno diritto a che le loro informazioni riservate non siano pubblicate, dal momento che tale pubblicazione permetterebbe a terzi di identificare la fonte delle dichiarazioni autoincriminanti rilasciate alla Commissione nell'ambito del programma di trattamento favorevole.
3. La sentenza è viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la competenza del consigliere-auditore nonché per quanto concerne l'applicabilità dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Il Tribunale ha di conseguenza violato l'obbligo ad esso incombente ai sensi dell'articolo 296 TFUE e degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia. In particolare, il Tribunale non espone le ragioni per cui si è discostato dalla giurisprudenza costante alla quale le ricorrenti hanno fatto riferimento.

⁽¹⁾ GU L 275, pag. 29

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2015 —
Aiudapds — Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei
Centri di Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute**

(Causa C-520/15)

(2015/C 398/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Aiudapds — Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale

Resistenti: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Altre parti: Roche SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche

Questione pregiudiziale

Se l'art. 47, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), ove prescrive che ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e sancisce il diritto al giusto processo, ed il successivo art. 54 là dove previene l'abuso del diritto, nonché l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, là dove vi si prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, ostino ad una normativa nazionale che, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 48 del D.lgs. 2 luglio 2010, n.104, permette ad una sola delle parti del giudizio straordinario in unico grado dinanzi al Consiglio di Stato di ottenerne la trasposizione in primo grado dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, senza il consenso od il concorso del ricorrente o di qualunque altra parte dello stesso giudizio.

Parere della Corte (Grande Sezione) del 1° settembre 2015 — Repubblica di Malta**(Parere 1/14) ⁽¹⁾**

(2015/C 398/27)

*Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali***Richiedente**

Repubblica di Malta (rappresentanti: A. Buhagiar e P. Grech, agenti)

Il parere 1/14 è cancellato dal registro della Corte.

⁽¹⁾ GU C 315 del 15.9.2014

Ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen — Germania) — Horst Hoeck/Repubblica ellenica**(Causa C-196/14) ⁽¹⁾**

(2015/C 398/28)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 194 del 24.6.2014.

Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 1° settembre 2015 — Cemex SAB, de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Commissione europea

(Causa C-265/14 P) ⁽¹⁾

(2015/C 398/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.8.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 31 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

(Causa C-423/14) ⁽¹⁾

(2015/C 398/30)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 439 dell'8.12.2014.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal

(Causa C-459/14) ⁽¹⁾

(2015/C 398/31)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 7 del 12.1.2015.

Ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Ukamaka Mary Jecinta Oruche e Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland, con l'intervento di: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Causa C-527/14) ⁽¹⁾

(2015/C 398/32)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2015.

Ordinanza del presidente della Corte dell'8 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover — Germania) — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-3/15) ⁽¹⁾

(2015/C 398/33)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 118 del 13.4.2015.

Ordinanza del presidente della Corte del 27 agosto 2015 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-172/15) ⁽¹⁾

(2015/C 398/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 198 del 15.6.2015.

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Korpschef van politie/W. F. de Munk**

(Causa C-209/15) ⁽¹⁾

(2015/C 398/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 254 del 3.8.2015.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./UAMI

(Causa T-299/11) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Criteri di aggiudicazione — Pari opportunità — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Perdita di un'opportunità»)

(2015/C 398/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) ed European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, successivamente I. Ampazis, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: N. Bambara e M. Paolacci, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell'UAMI, adottata nell'ambito della gara d'appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione» e comunicata alle ricorrenti con lettera del 28 marzo 2011, di classificare l'offerta della prima ricorrente al terzo posto, secondo il meccanismo a cascata ai fini della concessione di un contratto quadro e, dall'altro, richieste di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) La decisione dell'UAMI adottata nell'ambito della gara d'appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione», e comunicata a European Dynamics Luxembourg SA con lettera del 28 marzo 2011, di classificare la sua offerta al terzo posto secondo il meccanismo a cascata, ai fini della concessione di un contratto quadro, nonché di classificare le offerte del consorzio Unisys SLU e Charles Oakes & Co. Sàrl, da un lato, e di ETIQ Consortium (by everys e Trasy), dall'altro, rispettivamente al primo e al secondo posto è annullata.
- 2) L'Unione europea è tenuta a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg per la perdita di un'opportunità di vedersi aggiudicare il contratto quadro in quanto primo contraente del meccanismo a cascata.

- 3) *La richiesta di risarcimento danni è respinta per il resto.*
- 4) *Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza, la quantificazione dell'indennizzo stabilita di comune accordo.*
- 5) *In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.*
- 6) *Le spese sono riservate.*

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione

(Causa T-216/12) ⁽¹⁾

(«Contributo finanziario — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Recupero delle somme versate dalla Commissione nell'ambito di un contratto di ricerca in applicazione delle conclusioni di un audit finanziario — Compensazione dei crediti — Parziale riqualificazione del ricorso — Domanda diretta a far accertare l'inesistenza di un credito contrattuale — Clausola compromissoria — Costi ammissibili — Arricchimento senza causa — Obbligo di motivazione»)

(2015/C 398/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentante: D. Grisay, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Calciu e F. Moro, agenti, assistiti inizialmente da L. Defalque e S. Woog, successivamente da L. Defalque e J. Thiry, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda d'annullamento, sulla base dell'articolo 263 TFUE, della decisione di compensazione della Commissione di cui alla lettera del 13 marzo 2012 inviata alla Technion — Israel Institute of Technology e diretta al recupero della somma di EUR 97 118,69, corrispondente all'importo delle somme modificate, più interessi, per il contratto n. 034984 (Mosaica), in seguito alle conclusioni di un audit finanziario vertente, in particolare, su detto contratto stipulato nell'ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (2002-2006), e, d'altro lato, una domanda volta a far accertare, in base all'articolo 272 TFUE, l'inesistenza del credito che la Commissione sostiene di detenere nei confronti della Technion, in forza del contratto Mosaica, e che è stato oggetto della compensazione controversa.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Technion — Israel Institute of Technology e la Technion Research & Development Foundation Ltd sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commissione

(Causa T-250/12) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio nel SEE — Decisione di modifica che riduce la durata contestata di partecipazione all'intesa — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Prescrizione — Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003»]

(2015/C 398/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, ex Uralita, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: K. Struckmann, avvocato, e G. Forwood, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. von Lingen, R. Sauer e J. Bourke, successivamente M. Sauer e J. Norris-Usher, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione C (2012) 1965 final della Commissione, del 27 marzo 2012, che modifica la decisione C (2008) 2626 def., dell'11 giugno 2008, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — FC Dynamo-Minsk/Consiglio(Causa T-275/12) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l'adeguamento delle conclusioni — Irricevibilità parziale — Entità detenuta o controllata da un'entità interessata dalle misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)

(2015/C 398/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: D. O'Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avvocato, e M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Demanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 (GU L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 311, pag. 2), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia sono annullati nelle parti in cui riguardano la Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO.

- 2) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Football Club «Dynamo-Minsk».

⁽¹⁾ GU C 250 del 18.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Chyzh e a./Consiglio

(Causa T-276/12) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l'adeguamento delle conclusioni — Irricevibilità parziale — Entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità oggetto delle misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)

(2015/C 398/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Bielorussia); Triple TAA (Minsk); NefteKhimTrading STAA (Minsk); Askargoterminal ZAT (Minsk); Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Bielorussia); Variant TAA (Berezovsky, Bielorussia); Triple-Dekor STAA (Minsk); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Bielorussia); Altersolutions SZAT (Minsk); Prostoremarket SZAT (Minsk); AquaTriple STAA (Minsk); Rakovsky brovar TAA (Minsk); TriplePharm STAA (Logoyorsk, Bielorussia) e Triple-Veles TAA (Molodechno, Bielorussia) (rappresentanti: D. O'Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avocat, e M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 (GU L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 311, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati, nei limiti in cui riguardano il sig. Yury Aleksandrovich Chyzh, la Triple TAA, la NefteKhimTrading STAA, la Askargoterminal ZAT, la Bereza Silicate Products Plant AAT, la Variant TAA, la Triple-Dekor STAA, la KvartsMelProm SZAT, la Altersolutions SZAT, la Prostoremarket SZAT, la AquaTriple STAA, la Rakovsky brovar TAA, la TriplePharm STAA e la Triple-Veles TAA.*
- 2) *La decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nei limiti in cui riguardano la NefteKhimTrading, la Askargoterminal, la Bereza Silicate Products Plant, la Triple-Dekor, la KvartsMelProm, la Altersolutions, la Prostoremarket, la AquaTriple, la Rakovsky brovar e la Triple-Veles.*
- 3) *La decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Chyzh, la Triple, la Askargoterminal, la Bereza Silicate Products Plant, la Triple-Dekor, la KvartsMelProm, la Altersolutions, la Prostoremarket, la AquaTriple, la Variant e la Rakovsky brovar.*
- 4) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 2013/534 e del regolamento di esecuzione n. 1054/2013, nei limiti in cui essi riguardano il sig. Chyzh, la Triple, la Variant e la TriplePharm.*
- 5) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 6) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chyzh, dalla Triple, dalla NefteKhimTrading, dalla Askargoterminal, dalla Bereza Silicate Products Plant, dalla Triple-Dekor, dalla KvartsMelProm, dalla Altersolutions, dalla Prostoremarket, dalla AquaTriple, dalla Variant, dalla Rakovsky brovar, dalla TriplePharm e dalla Triple-Veles.*

(¹) GU C 250 del 18.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Intrasoft International/Commissione**(Causa T-403/12) ⁽¹⁾****(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Assistenza tecnica all'amministrazione doganale della Serbia per supportare la modernizzazione del sistema doganale — Conflitto di interessi — Rigetto dell'offerta di un offerente da parte della delegazione dell'Unione nella Repubblica di Serbia — Rigetto implicito del reclamo proposto avverso il rigetto dell'offerta»)**

(2015/C 398/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento della lettera del 10 agosto 2012 della Commissione, che agisce tramite la delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia, la quale indica che l'appalto di servizi relativo alla gara d'appalto EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitolata «Assistenza tecnica all'amministrazione doganale della Serbia per supportare la modernizzazione del sistema doganale» (GU 2011/S 160-262712), non poteva essere aggiudicato al consorzio di cui la Intrasoft International SA faceva parte, dall'altro, la domanda di annullamento di un'asserita decisione implicita di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la lettera del 10 agosto 2012.

Dispositivo

- 1) *La decisione di rigetto dell'offerta del consorzio di cui l'Intrasoft International SA faceva parte, contenuta nella lettera del 10 agosto 2012, redatta dalla delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia, quale amministrazione aggiudicatrice subdelegata dalla Commissione europea, e relativa alla gara d'appalto EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitolata «Assistenza tecnica all'amministrazione doganale della Serbia per supportare la modernizzazione del sistema doganale», è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 343 del 10.11.2012.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Accorinti e a./BCE(Causa T-79/13) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — BCE — Banche centrali nazionali — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Programma di acquisto di titoli — Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell'Eurosistema — Coinvolgimento del settore privato — Clausole di azione collettiva — Supporto di credito sotto forma di un piano di riacquisto destinato a sostenere l'idoneità dei titoli quali garanzie — Creditori privati — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Legittimo affidamento — Parità di trattamento — Responsabilità da atto normativo lecito — Danno anormale e speciale»)

(2015/C 398/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia) e gli altri 214 ricorrenti nominativamente indicati in allegato alla sentenza (rappresentanti: S. Sutti, R. Spelta e G. Sanna, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente S. Bening e P. Papapaschalis, indi P. Senkovic e P. Papapaschalis, e infine P. Senkovic, agenti, assistiti da E. Castellani, B. Kaiser e T. Lübbig, avvocati)

Oggetto

Ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno subito dai ricorrenti a seguito, in particolare, dell'adozione, da parte della BCE, della decisione 2012/153/UE, del 5 marzo 2012, sull'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell'ambito dell'offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (GU L 77, pag. 19), nonché di altre misure prese dalla BCE correlate alla ristrutturazione del debito pubblico greco

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Sentenza del Tribunale 13 ottobre 2015 — Commissione/Cocchi e Falcione(Causa T-103/13 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensioni nazionali — Proposta di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Irricevibilità del ricorso in primo grado — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto»)

(2015/C 398/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e D. Martin, agenti)

Altre parti nel procedimento: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgio) e Nicola Falcione (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi, J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, poi S. Orlandi, avvocati)

Oggetto

Impugnazione presentata contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) dell'11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F-122/10, RaccFP, EU:F:2012:180), e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) dell'11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F-122/10), è annullata laddove dichiara ricevibile e fondata la domanda di annullamento degli atti (qualificati in detta sentenza quali «decisioni») del 12 e del 23 febbraio 2010, indirizzati dalla Commissione, rispettivamente, a sig. Nicola Falcione e al sig. Giorgio Cocchi, in quanto tali atti hanno ritirato le proposte, rivolte ai sigg. Cocchi e Falcione, che riportavano il risultato in annualità di pensione supplementari che un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione genererebbe.
- 2) L'impugnazione incidentale è respinta.
- 3) Il ricorso presentato dai sigg. Cocchi e Falcione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/10 è respinto, laddove diretto all'annullamento degli atti del 12 e del 23 febbraio 2010, indirizzati dalla Commissione, rispettivamente, al sig. Nicola Falcione e al sig. Giorgio Cocchi, in quanto tali atti hanno ritirato le proposte, rivolte al sig. Cocchi e al sig. Falcione, che riportavano il risultato in annualità di pensione supplementari che un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione genererebbe.
- 4) I sigg. Cocchi e Falcione sopporteranno le proprie spese relative al presente grado di giudizio nonché quelle sostenute dalla Commissione e relative all'impugnazione incidentale. La Commissione sopporterà le proprie spese relative all'impugnazione.
- 5) I sigg. Cocchi e Falcione nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative al procedimento di primo grado.

⁽¹⁾ GU C 129 del 4.5.2013

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-358/13) ⁽¹⁾

[«FEASR — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEASR — Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nel quadro del piano di sviluppo rurale della Regione Basilicata — Articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Obbligo di motivazione»]

(2015/C 398/44)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e B. Tidore, agenti, assistiti da M. Salvatorelli, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/209/UE della Commissione, del 26 aprile 2013, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2012 (GU L 118, pag. 23), in quanto classifica come «importo non riutilizzabile» l'importo di EUR 5 006 487,10 relativo al piano di sviluppo rurale per la Regione Basilicata (Italia).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 252 del 31.8.2013.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Causa T-534/13) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Krispy Kreme DOUGHNUTS — Marchi nazionali e internazionale denominativi e figurativi anteriori DONUT, DOUGHNUTS, donuts e donuts cream — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Rischio di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà — Rischio di danni — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)»]

(2015/C 398/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Granado Carpenter e M. Polo Carreño, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 25 luglio 2013 (procedimento R 623/2011-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Panrico, SA e la HDN Development Corp.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Panrico, SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 9 dell'11.1.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Rosian Express/UAMI (Forma di una scatola da gioco)

(Causa T-547/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una scatola da gioco — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Diritto al contraddittorio — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 398/46)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Rosian Express SRL (Medias, Romania) (rappresentanti: E. Grecu e A. Tigau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Melgar e A. Geavela, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 luglio 2013 (procedimento R 797/2013-5), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una scatola da gioco.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Rosian Express SRL è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 367 del 14.12.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2015 — Wolverine International/UAMI — BH Stores (cushe)

(Causa T-642/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo cushe — Marchi nazionali denominativo anteriore SHE e figurativo anteriore she — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 398/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wolverine International LP (George Town, Isole Cayman, Regno Unito) (rappresentanti: M. Plessner e R. Heine, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: BH Store BV (Curaçao, Curaçao, Territorio autonomo dei Paesi Bassi) (rappresentante: T. Dolde, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 30 settembre 2013 (procedimento R 1269/2012-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la BH Store BV e la Wolverine International, LP.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Wolverine International* è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla *BH Store BV* dinanzi alla divisione di annullamento dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) La domanda della *BH Store BV* relativa alle spese sostenute dinanzi alla divisione di annullamento dell'UAMI è respinta.

⁽¹⁾ GU C 85 del 22.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — The Smiley Company/UAMI (Forma di uno smiley con occhi a cuore)

(Causa T-656/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di uno smiley con occhi a cuore — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 398/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Freitag e C. Albrecht, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 ottobre 2013 (procedimento R 997/2013-4), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di uno smiley con occhi a cuore come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) The Smiley Company SPRL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 61 dell'1.3.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Repubblica ceca/Commissione**(Cause T-659/13 e T-660/13) ⁽¹⁾**

(«Trasporti — Direttiva 2010/40/UE — Sistemi di trasporto intelligenti — Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 — Predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali — Articoli 3, paragrafo 1, 8 e 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 885/2013 — Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 — Dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale — Articoli 5, paragrafo 1, 9 e 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 886/2013»)

(2015/C 398/49)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vláčil, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, Z. Malůšková e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Nella causa T-659/13, in via principale, domanda di annullamento del regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU L 247, pag. 1), e, in subordine, domanda di annullamento degli articoli 3, paragrafo 1, 8 e 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 885/2013, nonché, nella causa T-660/13, in via principale, domanda di annullamento del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU L 247, pag. 6), e, in subordine, domanda di annullamento degli articoli 5, paragrafo 1, 9 e 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 886/2013.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-659/13 e T-660/13 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *La Repubblica ceca è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Bilbaina de Alquitranes e a./Commissione**(Causa T-689/13) ⁽¹⁾**

[«Ambiente e protezione della salute umana — Classificazione della sostanza “pece, catrame di carbone, alta temperatura” nella categoria di tossicità acquatica acuta e di tossicità acquatica cronica — Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e 1272/2008 — Errore manifesto di valutazione — Classificazione di una sostanza in base ai suoi costituenti»]

(2015/C 398/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bilbaina de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spagna); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Paesi Bassi); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Germania); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polonia); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regno Unito); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spagna); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Germania); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Francia); SGL Carbon, SA (La Coruña, Spagna); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polonia); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania); e Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Spagna) (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar e M. Grunchard, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e C. Jacquet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2) tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).

Dispositivo

- 1) Il regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, è annullato nella parte in cui classifica la sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2) tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).

- 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Bilbaina de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Germania), SGL Carbon GmbH (Austria), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH e GrafTech Iberica, SL.
- 3) L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 85 del 22.3.2014.

**Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/
Commissione**

(Causa T-49/14) ⁽¹⁾

**(«Indicazione geografica protetta — “Kołocz śląski” o “Kołacz śląski” — Procedura di cancellazione —
Base giuridica — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Motivi di
cancellazione — Diritti fondamentali»)**

(2015/C 398/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert e J. Saatkamp, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Guillem Carrau e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/663/UE della Commissione, del 14 novembre 2013, relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Kołocz śląski/Kołacz śląski (IGP)] (GU L 306, pag. 40).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Monster Energy/UAMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Causa T-61/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo icexpresso + energy coffee — Marchi comunitari denominativi anteriori X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY e MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 398/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Luis Yus Balaguer (Movera, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 15 novembre 2013 (procedimento R 821/2013-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Monster Energy Company e il sig. Luis Yus Balaguer.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Monster Energy Company è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 129 del 28.4.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/UAMI — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Causa T-78/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Marchio comunitario figurativo anteriore SEIT 1908 ANDECHSER NATUR e marchio nazionale figurativo anteriore ANDECHSER NATUR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 398/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Poch e S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Germania) (rappresentante: S. Jackermeier, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 novembre 2013 (procedimento R 1272/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Andechser Molkerei Scheitz GmbH e la Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Secolux/Commissione

(Causa T-90/14) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Procedimento di gara d'appalto — Controlli di sicurezza — Rigetto dell'offerta di un offerente — Attribuzione dell'appalto a un altro offerente — Responsabilità extracontrattuale»)

(2015/C 398/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Secolux (Capellen, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Prüm — Carré e E. Billot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, avvocati)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 3 dicembre 2013, recante rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nel contesto del procedimento di bando di gara relativo alla fornitura di servizi vertente su controlli di sicurezza e, dall'altra parte, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in esito a tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Secolux, associazione per il controllo della sicurezza della costruzione, è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Commissione/Verile e Gjergji

(Causa T-104/14 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Proposte di abbuono delle annualità — Atto che non arreca pregiudizio — Irricevibilità del ricorso di primo grado — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Parità di trattamento»)

(2015/C 398/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, G. Gattinara e D. Martin, agenti)

Altre parti nel procedimento: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) e Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e M. de Abreu Caldas, successivamente J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (assemblea plenaria) dell'11 dicembre 2013, Verile e Gjergji/Commissione (F-130/11, Racc.FP, EU:F:2013:195), e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (assemblea plenaria) dell'11 dicembre 2013, Verile e Gjergji/Commissione (F-130/11), è annullata.
- 2) Il ricorso proposto dai sigg.ri Marco Verile e Anduela Gjergji dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-130/11 è respinto.
- 3) I sigg.ri Verile e Gjergji, da un lato, e la Commissione europea, dall'altro, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 19.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Teughels/Commissione(Causa T-131/14 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Proposte di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Irrricevibilità del ricorso in primo grado — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto»)

(2015/C 398/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Catherine Teughels (Eppegem, Belgio) (rappresentanti: L. Vogel e B. Braun, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seduta plenaria) dell'11 dicembre 2013, Teughels/Commissione (F-117/11, RaccFP, EU:F:2013:196).

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seduta plenaria) dell'11 dicembre 2013, Teughels/Commissione (F-117/11), è annullata.
- 2) Il ricorso proposto dalla sig.ra Catherine Teughels dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-117/11 è respinto.
- 3) La sig.ra Teughels sopporterà le proprie spese inerenti al presente grado di giudizio nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e relative all'impugnazione. La Commissione sopporterà le proprie spese inerenti all'impugnazione incidentale.
- 4) La sig.ra Teughels nonché la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento di primo grado.

⁽¹⁾ GU C 159 del 26.5.2015.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Atlantic Multipower Germany/UAMI — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)(Causa T-186/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo NOxtreme — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori X-TREME — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso serio del marchio anteriore — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»)

(2015/C 398/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Amburgo, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Germania) (rappresentanti: D. Jochim e R. Egerer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 gennaio 2014 (procedimento R 764/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG e la Nutrichem Diät + Pharma GmbH.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Sonova Holding/UAMI (Flex)

(Causa T-187/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo FLEX — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 398/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sonova Holding AG (Stäfa, Svizzera) (rappresentante: C. Hawkes, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 12 dicembre 2013 (procedimento R 357/2013-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FLEX come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Sonova Holding AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 151 del 19.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — CBM/UAMI — Aeronautica Militare (Tricolore)

(Causa T-227/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Tricolore — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori FRECCE TRICOLORI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 398/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 29 gennaio 2014 (procedimento R 253/2013-1), relativa a un'opposizione tra l'Aeronautica Militare — Stato Maggiore e la CBM Creative Brands Marken GmbH.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La CBM Creative Brands Marken GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — CBM/UAMI — Aeronautica Militare (TRICOLORE)(Causa T-228/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TRICOLORE — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori FRECCE TRICOLORI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 398/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 29 gennaio 2014 (procedimento R 594/2013-1), relativa a un'opposizione tra l'Aeronautica Militare — Stato Maggiore e la CBM Creative Brands Marken GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La La CBM Creative Brands Marken GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un viso con le corna)(Causa T-242/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un viso con le corna — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 398/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Freitag e C. Albrecht, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 gennaio 2014 (procedimento R 836/2013-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un viso con le corna come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 gennaio 2014 (procedimento R 836/2013-1) è annullata nella parte riguardante il diniego di registrazione del marchio richiesto per «frutta e ortaggi conservati, surgelati, essiccati e cotti; prodotti a base di latte».*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Le spese sono compensate.*

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un viso)

(Causa T-243/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un viso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 398/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Freitag e C. Albrecht, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 gennaio 2014 (procedimento R 837/2013-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un viso come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 gennaio 2014 (procedimento R 837/2013-1) è annullata nella parte riguardante il diniego di registrazione del marchio richiesto per «frutta e ortaggi conservati, surgelati, essiccati e cotti; prodotti a base di latte».*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Le spese sono compensate.*

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un viso a stella)

(Causa T-244/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un viso a stella — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 398/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Freitag e C. Albrecht, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 gennaio 2014 (procedimento R 838/2013-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un viso a stella come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 gennaio 2014 (procedimento R 838/2013-1) è annullata nella parte riguardante il diniego di registrazione del marchio richiesto per «frutta e ortaggi conservati, surgelati, essiccati e cotti; prodotti a base di latte».*

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Le spese sono compensate.

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2015 — Promarc Technics/UAMI — PIS (Pezzo di porta)
(Causa T-251/14) ⁽¹⁾

(«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un pezzo di porta — Disegno o modello internazionale anteriore costituito da un brevetto americano — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Insussistenza di un'impressione generale diversa — Prova della divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore — Ambienti specializzati del settore interessato — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell'autore — Articolo 6, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2015/C 398/64)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Naturski (Zabierzów, Polonia) (rappresentante: J. Radłowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Walicka e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Polonia) (rappresentante: D. Kulig, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 29 gennaio 2014 (procedimento R 1464/2012-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) e la Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Naturski.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Naturski è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 7.7.2014

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Cipro/UAMI (XΑΑΛΟΥΜΙ e HALLOUMI)**(Cause riunite T-292/14 e T-293/14) ⁽¹⁾****[«Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari denominativi XΑΑΛΟΥΜΙ e HALLOUMI — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2015/C 398/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti**Ricorrente:** Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e V. Marsland, solicitor)**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)**Oggetto**

Due ricorsi presentati contro due decisioni della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 19 febbraio 2014 (procedimento R 1849/2013-4 e procedimento R 1503/2013-4), concernenti domande di registrazione, rispettivamente, del segno denominativo XΑΑΛΟΥΜΙ e del segno denominativo HALLOUMI come marchi comunitari

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica di Cipro sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Société des produits Nestlé/UAMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH)**(Causa T-336/14) ⁽¹⁾****(«Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo NOURISHING PERSONAL HEALTH — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento(CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di procedere all'esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»)**

(2015/C 398/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti**Ricorrente:** Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht e S. Cobet-Nüse, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 12 marzo 2014 (procedimento R 149/2013-4), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo NOURISHING PERSONAL HEALTH.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Société des produits Nestlé SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — CBM/UAMI — Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Causa T-365/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TRECOLORE — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori FRECCE TRICOLORI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 398/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° aprile 2014 (procedimento R 411/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Aeronautica Militare — Stato Maggiore e la CBM Creative Brands Marken GmbH.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La CBM Creative Brands Marken GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — JP Divver Holding Company/UAMI (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Causa T-642/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo EQUIPMENT FOR LIFE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 398/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Regno Unito) (rappresentanti: A. Franke e E. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 16 giugno 2014 (procedimento R 64/2014-2), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo EQUIPMENT FOR LIFE.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La JP Divver Holding Company Ltd è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 431 dell'1.12.2014.

Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — Jurašinović/Consiglio(Causa T-658/14) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti scambiati con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia nel corso di un processo — Decisione adottata in seguito all'annullamento parziale da parte del Tribunale della decisione iniziale — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali»)

(2015/C 398/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentanti: O. Pfligersdorffer e S. Durieu, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e A. Jensen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio dell'8 luglio 2014 che nega al ricorrente l'accesso integrale a taluni documenti scambiati con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia nell'ambito del processo del sig. A. Gotovina, adottata in seguito all'annullamento parziale della decisione iniziale da parte della sentenza del 3 ottobre 2012, Jurašinović/Consiglio (T-63/10, Racc., EU:T:2012:516).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nei limiti in cui la domanda di annullamento della decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 luglio 2014, che nega al sig. Ivan Jurašinović l'accesso integrale a taluni documenti scambiati con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia nell'ambito del processo del sig. A. Gotovina, adottata in seguito all'annullamento parziale della decisione iniziale da parte della sentenza del 3 ottobre 2012, Jurašinović/Consiglio (T-63/10, Racc., EU:T:2012:516), verte sui documenti n. 7, 25, 33, 34 e 36.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il sig. Jurašinović sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 380 del 27.10.2014.

Ordinanza del Tribunale dell'8 ottobre 2015 — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiglio(Causa T-731/14) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Provvedimenti restrittivi adottati in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ukraina — Insussistenza di un coinvolgimento diretto — Irrricevibilità»)

(2015/C 398/70)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Grecia) (rappresentante: K. Chrysogonos, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*
- 2) *Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *Non occorre statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Commissione europea.*
- 4) *Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alla domanda di intervento.*

⁽¹⁾ GU C 16 del 19.1.2015.

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 15 ottobre 2015 — Ahrend Furniture/Commissione

(Causa T-482/15 R)

(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di gara — Fornitura di mobili — Rigetto dell'offerta di un concorrente e aggiudicazione dell'appalto ad un altro partecipante — Domanda di provvedimenti provvisori — Difetto del fumus boni juris»)

(2015/C 398/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgio) (rappresentanti: inizialmente A. Lepière, V. Dor e S. Engelen, successivamente A. Lepière, V. Dor, S. Engelen e F. Caillol, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione con cui la Commissione ha aggiudicato il lotto n. 1 del bando di gara OIB.DR.2/PO/2014/055/622, riguardante l'appalto «Fornitura di mobili», ad un altro concorrente e, in subordine, domanda di emanare l'ordine di produrre documenti relativi all'analisi finanziaria delle offerte, diretta alla sospensione della stessa decisione fino alla scadenza di un nuovo periodo di differimento di dieci giorni a decorrere dall'invio di tali documenti.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *L'ordinanza del 26 agosto 2015 emanata nella causa T-482/15 R è revocata.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 18 settembre 2015 — De Capitani/Parlamento**(Causa T-540/15)**

(2015/C 398/72)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Wölfhagen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione A(2015)4931 del Parlamento europeo, dell'8 luglio 2015, che rifiuta un accesso completo ai documenti LIBE-2013-0091-02 e LIBE-2013-0091-03 relativi alla proposta legislativa di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese quelle degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto e sull'erronea applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Il ricorrente fa valere che il Parlamento ha commesso un errore di diritto e ha applicato erroneamente l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto:

- l'accesso ai documenti richiesti, che fanno parte del procedimento legislativo, non pregiudica in modo specifico, effettivo e non ipotetico il procedimento decisionale legislativo;
- il Parlamento non tiene in considerazione il fatto che, segnatamente in seguito al Trattato di Lisbona, i documenti legislativi preparatori sono soggetti al principio del più ampio accesso possibile;
- se l'articolo 4, paragrafo 3, fosse ancora applicabile ai lavori legislativi preparatori in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Parlamento avrebbe commesso un errore di diritto e effettuato erroneamente l'esame dell'interesse pubblico prevalente;

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE

Ad avviso del ricorrente, il Parlamento non ha fornito motivazioni in merito al diniego di accesso ai documenti richiesti sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, non motivando (i) perché l'accesso completo ai documenti richiesti pregiudicherebbe in modo effettivo e specifico il procedimento decisionale in esame e (ii) perché non vi sia alcun interesse pubblico prevalente nella presente vicenda.

Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — Guiral Broto/UAMI — Gastro & Soul (Café del Sol)

(Causa T-548/15)

(2015/C 398/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Café del Sol» — Domanda di registrazione n. 6 105 985

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 luglio 2015 nel procedimento R 2755/2014-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, dichiarando la ricevibilità dell'opposizione fondata sul marchio anteriore di cui il sig. Ramón Guiral Broto, opponente, è titolare, marchio spagnolo n. 2348110, rientrante nella classe 42 della nomenclatura internazionale.
- Una volta dichiarata ricevibile tale opposizione, confermare la decisione della divisione di opposizione, nel senso di negare la registrazione del marchio comunitario n. 006105985 **CAFÉ DEL SOL** riguardo ai «servizi di fornitura di alimenti e bevande, alloggi temporanei e catering», rientranti nella classe 43 della nomenclatura internazionale, richiesta dalla società commerciale tedesca Gastro & Soul GmbH; ovvero, qualora il Tribunale non sia competente a tal fine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, e ordinare la ricevibilità dell'opposizione.
- Per quanto riguarda le prove, ammettere, oltre ai documenti presentati nell'ambito del procedimento amministrativo, quelli in allegato al presente ricorso, numerati da 1 a 4, come specificati nell'elenco dei documenti allegati che si acclude.

Motivi invocati

- Incongruenza «extra petitem» della decisione impugnata, in quanto la ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI non aveva dedotto l'irricevibilità dell'opposizione tra i motivi del ricorso.
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

(Causa T-552/15)

(2015/C 398/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare che, nell'aver adottato e mantenuto in vigore la misura restrittiva adottata dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti della BRK, annullata con sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 (causa T-25/11), il Consiglio dell'Unione europea ha impegnato la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea;
- dichiarare che conseguentemente l'Unione europea è obbligata a risarcire i relativi danni subiti dalla ricorrente;
- accertare che il danno materiale ammonta a EUR 68 651 318, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;

- accertare che il danno morale ammonta a EUR 52 547 415, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;
- in subordine, dichiarare che tutti o parte degli importi chiesti a titolo di danno morale vanno considerati come relativi al danno materiale, e imputati a tale titolo; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, due dei quali relativi alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea, e tre dei quali relativi al danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell'Unione europea.

- Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea
 1. Primo motivo, vertente sull'illiceità della condotta contestata al Consiglio (adozione e mantenimento in vigore del congelamento dei fondi della ricorrente), debitamente accertata con sentenza del 6 settembre 2013, *Bank Refah Kargaran/Conseil*, T-24/11, Racc., EU:T:2013:403.
 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita del Consiglio costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.
- Per quanto concerne il danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell'Unione europea
 3. Terzo motivo, vertente sulla cessazione delle attività della ricorrente con istituti localizzati nell'Unione europea a causa del congelamento dei suoi fondi.
 4. Quarto motivo, vertente sul lucro cessante in conseguenza del blocco delle linee di credito.
 5. Quinto motivo, vertente sul danno morale.

Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-553/15)

(2015/C 398/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare che, nell'aver adottato e mantenuto in vigore la misura restrittiva adottata dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti dell'EDBI, annullata con sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 (cause T-4/11 e T-5/11), il Consiglio dell'Unione europea ha impegnato la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea;
- dichiarare che, conseguentemente, l'Unione europea è obbligata a risarcire i relativi danni subiti dalla ricorrente;
- accertare che il danno materiale ammonta a USD 56 470 860, ossia EUR 50 508 718 al cambio attuale, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;
- accertare che il danno morale ammonta a USD 74 132 366, ossia EUR 6 620 613 al cambio attuale, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;
- in subordine, dichiarare che tutti o parte degli importi chiesti a titolo di danno morale vanno considerati come relativi al danno materiale, e imputati a tale titolo; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, due dei quali relativi alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea, e quattro dei quali relativi al danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell'Unione europea.

- Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea
 1. Primo motivo, vertente sull'illiceità della condotta contestata al Consiglio (adozione e mantenimento in vigore del congelamento dei fondi della ricorrente), debitamente accertata con sentenza del 6 settembre 2013, *Export Development Bank of Iran/Consiglio*, T-4/11 e T-5/11, EU:T:2013:400.
 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita del Consiglio costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.
- Per quanto concerne il danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell'Unione europea
 3. Terzo motivo, vertente sulla cessazione delle attività della ricorrente in materia di credito documentario, quale conseguenza diretta della misura illecita.

4. Quarto motivo, vertente sul lucro cessante in conseguenza dell'impossibilità per la ricorrente di accedere ai propri fondi congelati nell'Unione europea.
5. Quinto motivo, vertente sul danno conseguente all'interruzione dei trasferimenti di valuta.
6. Sesto motivo, vertente sul danno morale.

Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

(Causa T-554/15)

(2015/C 398/76)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione C(2015) 4805 della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa al contributo alle spese sanitarie per le imprese dell'industria del tabacco, nei limiti in cui ordina la sospensione dell'applicazione sia delle aliquote progressive previste dalla legge n. XCIV del 2014 sul contributo alle spese sanitarie 2015 per le imprese dell'industria del tabacco (a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény), adottata dal Parlamento ungherese, sia della riduzione d'imposta in caso di investimento, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'abuso del potere discrezionale, sul manifesto errore di valutazione e sulla violazione del principio di proporzionalità
 - In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nell'ingiungere la sospensione, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione, abusando in tal modo del suo potere discrezionale e violando inoltre il principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sul divieto di discriminazione e sul principio di parità di trattamento
 - In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la prassi della Commissione relativa alla sospensione può essere qualificata come incoerente, e da ciò deriva la violazione del divieto di discriminazione e del principio di parità di trattamento.

3. Terzo motivo, vertente sull'inosservanza dell'obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione e del diritto di difesa.

— In terzo luogo, la ricorrente segnala, in particolare, che nell'ingiungere la sospensione la Commissione non si è conformata al suo obbligo di motivazione.

4. Quarto motivo, vertente sull'obbligo di leale cooperazione e sul diritto a un ricorso effettivo

— Infine, la ricorrente sostiene che in esito all'ingiunzione della sospensione da parte della Commissione sono stati violati diritti e garanzie fondamentali, quali l'obbligo di leale cooperazione e il diritto a un ricorso effettivo.

Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

(Causa T-555/15)

(2015/C 398/77)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare parzialmente la decisione C(2015) 4808 della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa alla modifica del 2014 della tassa di ispezione della filiera alimentare, nei limiti in cui tale decisione ingiunge la sospensione dell'applicazione delle aliquote progressive della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'abuso del potere discrezionale, sul manifesto errore di valutazione e sulla violazione del principio di proporzionalità.

— In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nell'ingiungere la sospensione, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione, abusando in tal modo del suo potere discrezionale e violando inoltre il principio di proporzionalità

2. Secondo motivo, vertente sul divieto di discriminazione e sul principio di parità di trattamento

— In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la prassi della Commissione relativa alla sospensione può essere qualificata come incoerente, e da ciò deriva la violazione del divieto di discriminazione e del principio di parità di trattamento.

3. Terzo motivo, vertente sull'inosservanza dell'obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione e del diritto di difesa.

— In terzo luogo, la ricorrente segnala, in particolare, che nell'ingiungere la sospensione la Commissione non si è conformata al suo obbligo di motivazione.

4. Quarto motivo, vertente sull'obbligo di leale cooperazione e sul diritto a un ricorso effettivo

— Infine, la ricorrente sostiene che in esito all'ingiunzione della sospensione da parte della Commissione sono stati violati diritti e garanzie fondamentali, quali risultano l'obbligo di leale cooperazione e il diritto a un ricorso effettivo.

Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Portogallo/Commissione

(Causa T-556/15)

(2015/C 398/78)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione della Commissione C(2015)4076 ⁽¹⁾, nella parte in cui, per il motivo «Carenze nel SIPA», esclude dal finanziamento l'importo di EUR 137 389 156,95 corrispondente alle spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell'ambito della misura relativa ad Altri Aiuti Diretti, Superfici, negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012,
- 2) condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

A — Riguardo agli esercizi 2009 e 2010:

Violazione del principio di proporzionalità e dell'articolo 5 TUE, in quanto, pur essendo i calcoli e le premesse esattamente gli stessi che già erano stati accettati dalla Commissione nell'ambito di indagini precedenti, la mancata accettazione da parte della Commissione stessa, in forma debitamente motivata, del calcolo presentato dalle autorità portoghesi, unitamente all'applicazione di una rettifica forfettaria, , nonostante siano stati acclarati numerosi miglioramenti nell'attuazione del Piano di Azione nel SIGC, costituisce una manifesta violazione del principio di leale cooperazione.

B — Riguardo all'esercizio 2011:

- 1) Violazione del principio di leale cooperazione, giacché la Commissione, riguardo alle carenze nel funzionamento del SIPA-SIG per l'esercizio finanziario 2011, ha sottovalutato tutto il lavoro svolto dalle autorità portoghesi, in particolare, le misure da esse adottate, come il Piano di Azione, approvato dall'organismo di certificazione e attuato, con specifico riferimento alla campagna 2011, con il consenso e la conoscenza della Commissione.
- 2) Violazione del principio del contraddittorio, poiché la notifica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/06 ⁽²⁾, relativamente alla campagna 2011, indica che l'oggetto dell'indagine consiste nelle irregolarità riscontrate a livello del SIPA, ma la decisione si basa sul consolidamento illegittimo di diritti, una materia che non è menzionata nella lettera, come richiesto da detto articolo 11 e, pertanto, le autorità portoghesi non hanno avuto l'opportunità di pronunciarsi al riguardo.
- 3) Violazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/06, in quanto la decisione non è debitamente motivata, essendo inficiata da inesattezze circa i motivi/motivazione e, pertanto, viola la *ratio* e l'obiettivo dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 885/2006.

C — Maggiorazione/Tassi forfettari di rettifica — Con riferimento agli esercizi finanziari compresi tra il 2009 e il 2011:

Violazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 ⁽³⁾ e del principio di proporzionalità, e carattere sanzionatorio della AGRI/61 495/2002- REV1, dato che le misure adottate (ossia, decisioni) non sono adeguate né necessarie per il conseguimento dell'obiettivo perseguito e vanno al di là di quanto necessario a tal fine, poiché le autorità portoghesi effettuano il calcolo seguendo gli orientamenti della Commissione e successivamente l'istituzione stessa decide di applicare una rettifica forfettaria.

- ⁽¹⁾ Decisione del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 182, pag. 39).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).
- ⁽³⁾ Regolamento del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commissione**(Causa T-564/15)**

(2015/C 398/79)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Glazener, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 17 luglio 2015, recante rigetto della proposta della ricorrente in risposta all'invito a presentare proposte nel contesto della decisione di esecuzione C(2014)1921 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce il programma pluriennale di lavoro 2014 di assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l'Europa;
- disporre che la Commissione adotti una nuova decisione in merito alla proposta della ricorrente, tenendo in considerazione la sentenza del Tribunale, entro tre mesi dalla data della sentenza;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione

- La valutazione della proposta della ricorrente non è corretta per quanto riguarda i criteri di selezione dell'importanza, dell'impatto e della qualità. Se fosse valutata adeguatamente sulla base di tali criteri di selezione, la proposta avrebbe dovuto essere selezionata ai fini del cofinanziamento europeo.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento

- La Commissione ha violato il principio di parità di trattamento nella decisione impugnata in quanto non ha selezionato la proposta della ricorrente, mentre ha selezionato altre proposte simili relative a tecnologie per l'abbattimento delle emissioni.

Ricorso proposto il 28 settembre 2015 — Excalibur City/UAMI — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Causa T-565/15)

(2015/C 398/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Repubblica Ceca) (rappresentante: E. Engin-Deniz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero Spa (Alba, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «MERLIN'S KINDERWELT» — Domanda di registrazione n. 11 201 969

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 luglio 2015 nel procedimento R 1538/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 settembre 2015 — Excalibur City/UAMI — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Causa T-566/15)

(2015/C 398/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Repubblica ceca) (rappresentante: E. Engin-Deniz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero SpA (Alba, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «MERLIN'S KINDERWELT» — Domanda di registrazione n. 11 202 066

Procedimento dinanzi all'UAMI: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 luglio 2015 nel procedimento R 1617/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione impugnata rigettando l'opposizione dell'opponente;

in eventu

— annullare la decisione impugnata nonché la decisione della divisione di opposizione del 26 maggio 2014, opposizione n. B 002152844;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 24 settembre 2015 –Morgese e a./UAMI — All Star

(Causa T-568/15)

(2015/C 398/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Giuseppe Morgese (Barletta, Italia), Pasquale Morgese (Barletta, Italia), Felice D'Onofrio (Barletta, Italia) (rappresentante: D. Russo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: All Star CV (Hilversum, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrenti

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «2 STAR 2S» — Domanda di registrazione n. 10 161 065

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° luglio 2015 nel procedimento R 1906/2014-5

Conclusioni

I ricorrente chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso;
- accordare ai ricorrenti la rifusione delle spese relative al presente ricorso e al procedimento dinanzi alla quinta commissione di ricorso nonché adottare qualsiasi altra misura e/o decisione ulteriore che il Tribunale ritenga appropriata.

Motivo invocato

- La decisione impugnata è giunta a una conclusione erronea quanto alla natura dei marchi e dei relativi elementi, il che potrebbe avere un'incidenza significativa sui consumatori di riferimento.

Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Fondazione Casamica/Commissione e EASME

(Causa T-569/15)

(2015/C 398/83)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fondazione Casamica (Salerno, Italia) (rappresentante: M. Lamberti, avvocato)

Convenute: Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto impugnato: Results of the evaluation- Ineligible proposal. Proposal: A4A, 699442- Provvedimento ref. Ares (2015)3187639, notificato in data 29 luglio 2015 adottato da Commissione europea, Easme Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, in quanto illegittimo per i motivi indicati;
- dichiarare idonea la proposta di partecipazione Proposal number: A4A, 699442, acronym:A4A, title:Archeology 4 All ed ammettere al bando la ricorrente ed i partners, nell'organizzazione di consorzio che si è formata per la partecipazione allo stesso.

Motivi e principali argomenti

Il bando oggetto del presente ricorso si propone come finalità quella di creare, delineare e sviluppare un modello di turismo accessibile che, intercettando le difficoltà legate alle disabilità dei turisti, le superi attraverso un prototipo che sia una risposta applicabile e poi riproponibile in ogni sito di interesse culturale ed archeologico.

I requisiti per la presentazione del progetto prevedevano, oltre a un'esperienza specializzata e consolidata nel tempo nel settore specifico, oltre a una personalità giuridica in stretta relazione con gli obiettivi della proposta, la presenza di un'autorità governativa pubblica nazionale, regionale o locale.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo alla ricevibilità della domanda.

— La Soprintendenza Archeologia della Campania è un ente riconosciuto quale pubblica autorità governativa in quanto Ufficio Dirigenziale Periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

2. Secondo motivo, relativo alla natura giuridica del partner Soprintendenza.

— Nell'articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 29 agosto 2014, con il Decreto n. 171, ha previsto quali uffici dirigenziali periferici le Soprintendenze la cui natura, forma giuridica e funzione nasce e si definisce nell'intrinseca anatomia giuridica ed amministrativa del ministero stesso, non sono da esso delegate e non possono essere considerate enti che agiscono per delega di un'autorità governativa.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2015 — For Tune/UAMI — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Causa T-579/15)

(2015/C 398/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: For Tune sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: K. Popławska, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «fortune» — Domanda di registrazione n. 11 525 491

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2808/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 1 ottobre 2015 — Syndial/Commissione

(Causa T-581/15)

(2015/C 398/85)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti: L. Acquarone e S. Grassi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e/o riformare la nota della Commissione europea — Segretariato generale Ref. Ares(20015)3238796 del 03/08/2015, recante «*Decisione della Segreteria generale a nome della Commissione in applicazione dell'articolo 4 delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001*», avente ad oggetto la «*Domanda di conferma per l'accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 — GESTDEM 2015/2796*», mediante cui è stato confermato il diniego opposto dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea con nota ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) del 16 giugno 2015 in riferimento all'istanza d'accesso presentata da Syndial S.p.A. con nota INAMB-10/15 del 6 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC in data 8 maggio 2015, e, per l'effetto, accertare il diritto di Syndial a conoscere la documentazione relativa alla procedura di infrazione n. 2009/4426 con conseguente ordine di esibizione, integrale ovvero parziale, degli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso di cui alla citata nota INAMB-10/15 del 06/05/2015, trasmessa a mezzo PEC in data 8 maggio 2015, nonché, ovvero, accertare il diritto di Syndial ad un'audizione formale presso la Commissione a chiarimento e conforto del quadro conoscitivo sotteso alla procedura di infrazione in discussione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, paragrafo 2, Regolamento (CE) n. 1049/2001.

- Si ritiene che nel caso di specie non sia stato adeguatamente apprezzato il limite all'eccezione opposta dalla Commissione all'accesso ai documenti relativi alla procedura di infrazione n. 2009/4426, costituito dalla sussistenza di «*un interesse pubblico prevalente alla divulgazione*» di cui all'ultima parte del citato art. 4, paragrafo 2, Reg. CE n. 1049/2001.
- Il progetto di bonifica autorizzato ed ormai completato, per esecuzione diretta da parte di Syndial (proprietaria dell'area), nel sito di Cengio, risponde pienamente ai principi comunitari di riqualifica e risanamento di aree compromesse da contaminazione storica.
- La posizione prospettata dalla Repubblica italiana nella procedura n. 2009/4426 pare inopinatamente sacrificare l'interesse pubblico perseguito in sede nazionale mediante un'acritica adesione alla contestazione mossa dalla Commissione, dimenticando che il procedimento che ha portato all'autorizzazione del progetto di bonifica del sito ha seguito i percorsi autorizzativi previsti in sede nazionale proprio presso il medesimo Ministero che oggi vorrebbe smentirne la valenza. Costituisce dunque interesse pubblico rilevante e prevalente ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 consentire a Syndial di verificare se si stia concretamente perseguendo l'accertamento della conformità ai principi comunitari.
- L'interesse che muove le richieste di Syndial non è quello — peraltro legittimo — di stampo privatistico ma integra quello, più rilevante, di segno pubblicistico finalizzato all'effettiva tutela dell'interesse alla correttezza ed al buon andamento della procedura comunitaria in atto e dell'azione amministrativa interna (oggetto di espressa tutela ai sensi, la prima, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, la seconda, dell'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana), che si correla non soltanto con il diritto di difesa del singolo (direttamente interessato agli effetti delle decisioni adottate nella procedura di infrazione) ma, in particolare, al diritto fondamentale all'informazione ambientale che risulta affermato dai principi del diritto dell'Unione (art. 191, comma 2 e comma 3, primo alinea, in relazione al principio di cui all'art. 11, TFUE, attuato anche mediante l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Aarhus del 27 giugno 1998).

2. Secondo motivo, relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, paragrafo 6, Regolamento (CE) n. 1049/2001. Illegittimo diniego dell'accesso parziale.

- La presunzione generale di non divulgazione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 «*non esclude il diritto per gli interessati di dimostrare che un dato documento, del quale viene chiesta la divulgazione, non si applichi la presunzione in parola o che sussista un interesse pubblico prevalente alla sua divulgazione a sensi dell'art. 4, par. 2, del Regolamento n. 1049/2001*» (cfr Sentenza del Tribunale 2 marzo 2015 nella causa T-456/13, punto 64).

- Nel presente caso ci si trova di fronte alla richiesta di documenti la cui divulgazione non contrasta con alcun interesse pubblico ma addirittura concorre al suo soddisfacimento, in quanto solo dalla loro conoscenza si possono trarre elementi utili non solo a confutare in linea tecnica e giuridica le contestazioni poste a base della procedura d'infrazione, ma anche a dimostrare la validità del procedimento seguito, in pieno accordo con gli enti competenti, per l'individuazione del progetto più adeguato di risanamento del sito ex-ACNA di Cengio, in linea con i principi comunitari di ripristino dei siti impattati da contaminazioni storiche e di sostenibilità negli interventi ambientali, e per la sua realizzazione.
- L'accesso avrebbe potuto essere limitato all'indicazione dei documenti versati in atti dalla Repubblica italiana, previo oscuramento di quelli altrimenti presenti nel fascicolo della procedura.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Rose Vision/Commissione

(Causa T-587/15)

(2015/C 398/86)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rose Vision, S. L. (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentante: J. Marín López, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in primo luogo, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione C(2015) 5449 final della Commissione, del 28 luglio 2015, relativa al recupero dell'importo totale di EUR 535 613,20, maggiorato degli interessi, dovuto dalla Rose Vision, S.L.;
- in secondo luogo, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiarare che la Commissione ha violato il punto II.14, paragrafo 1, lettera a) e il punto II.22, paragrafo 5, delle condizioni generali FP7, in connessione con la relazione finale di revisione contabile 11-INFS-025 e con la relazione di revisione contabile 11-BA119-016 realizzate presso la Rose Vision nell'ambito della sua partecipazione al progetto «Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)», al progetto «Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)», al progetto «Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)», al progetto «Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)» e al progetto «Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)»;
- in terzo luogo, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiarare che la relazione finale di revisione contabile 11-INFS-025 e la relazione di revisione contabile 11-BA119-016, realizzate in violazione del punto II.14, paragrafo 1, lettera a), e del punto II.22, paragrafo 5, delle condizioni generali FP7, sono contrattualmente nulle di diritto e sono invalide e prive di effetto;

- in quarto luogo, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 340, primo comma, TFUE, dichiarare che la Rose Vision non deve alla Commissione l'importo di EUR 535 613,20, maggiorato degli interessi, indicato nella decisione della Commissione C(2015) 5449 final, del 28 luglio 2015.
- in quinto luogo, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 340, primo comma, TFUE, condannare la Commissione a corrispondere alla Rose Vision gli importi dovuti per la partecipazione della Rose Vision ai progetti FP7, che ammontano attualmente a EUR 195 571,13 per i progetti della Commissione sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM e SFERA, e a EUR 217 729,37, maggiorati degli interessi che matureranno in futuro, per i progetti E-Sponder e MaPEer SME dell'Agenzia esecutiva per la ricerca. Questi due importi, che sono provvisori e necessitano di un calcolo più preciso da effettuarsi in una fase successiva del presente procedimento, saranno in ogni caso maggiorati degli interessi previsti dal punto II.5, paragrafo 5, delle condizioni generali FP7;
- in sesto luogo, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 340, primo e secondo comma, TFUE, condannare la Commissione a risarcire la Rose Vision per i danni contrattuali causati dalla violazione del punto II.14, paragrafo 1, lettera a), del punto II.22, paragrafo 5 e del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali FP7, e per i danni extracontrattuali causati dall'iscrizione della Rose Vision nel SAR, livello W 2, per l'importo indicato al punto 114 del ricorso o per qualsiasi altro importo che il Tribunale riterrà adeguato ex aequo et bono.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la relazione finale di revisione contabile 11-INFS-025, del 9 ottobre 2012, e la relazione finale di revisione contabile 11-BA119-016, del 22 aprile 2013, violano il punto II.4, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali FP7, in quanto considerano che le spese sostenute dalla Rose Vision non sono ammissibili in quanto non reali.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la relazione finale di revisione contabile 11-INFS-025, del 9 ottobre 2012, e la relazione finale di revisione contabile 11-BA119-016, del 22 aprile 2013, violano il punto II.22, paragrafo 5, delle condizioni generali FP7.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la sospensione dei pagamenti alla Rose Vision operata dalla Commissione in tutti i progetti del settimo programma quadro ai quali la Rose Vision partecipava, nonché quella adottata dall'Agenzia in conseguenza della sospensione decisa dalla Commissione, costituiscono una violazione del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali FP7.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'attivazione, per la Rose Vision, dell'allerta SAR al livello W 2 è priva di fondamento giuridico, conformemente al criterio fatto proprio dalla sentenza del Tribunale del 22 aprile 2012, T-320/09, Planet/Commissione.

Ricorso proposto il 13 ottobre 2015 — Transavia Airlines/Commissione

(Causa T-591/15)

(2015/C 398/87)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Transavia Airlines (Schiphol, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Elkerbout e M. R. Baneke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, paragrafo 3, e (nelle parti in cui riguardano l'articolo 1, paragrafo 3) gli articoli 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione (EU) 2015/1227 della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.22614 (C 53/07) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, di Airport Marketing Services e di Transavia [notificata con il numero C(2014) 5085] (GU L 201, pag. 109).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione, sancito all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti della difesa.
 - Alla ricorrente non sarebbe stata concessa la possibilità di esporre la propria opinione prima dell'adozione della decisione impugnata.
 - La Commissione non avrebbe avuto il diritto di respingere la domanda della ricorrente, del 25 agosto 2015, richiedente l'accesso a determinati documenti del fascicolo.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che l'asserito aiuto di Stato sarebbe stato a torto imputato allo Stato francese.
 - La Commissione avrebbe a torto considerato la «chambre de commerce et d'industries de Pau-Béarn» un'autorità.
 - La Commissione si contraddirebbe nella sua valutazione della natura della «chambre de commerce et d'industries de Pau-Béarn».
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che il criterio dell'imprenditore che opera in un'economia di mercato sarebbe stato applicato erroneamente.
 - La Commissione avrebbe motivato in modo insufficiente la ragione per cui ha applicato il criterio della redditività invece di operare una comparazione con il prezzo di mercato.
 - La Commissione avrebbe applicato erroneamente il criterio della redditività, avendo tralasciato le ragioni che hanno mosso l'aeroporto di Pau a raggiungere un accordo con la ricorrente, avendo preso in considerazione un lasso di tempo troppo breve e non avendo chiarito quali entrate e benefici per l'aeroporto di Pau ha preso in considerazione.

4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che l'asserito beneficio economico sarebbe stato a toro ritenuto selettivo.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che non sarebbe stato valutato se gli asseriti vantaggi economici hanno anche effettivamente conseguenze negative sulla concorrenza.
6. Sesto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che sarebbe stato commesso un errore di valutazione e il diritto sarebbe stato erroneamente interpretato, poiché è stato accertato che l'aiuto di Stato alla ricorrente corrisponderebbe alle perdite cumulate dell'aeroporto di Pau nel periodo dal 2006 al 2009, mentre si sarebbe in realtà dovuto ricercare di quale beneficio la ricorrente abbia in pratica goduto.

Ricorso proposto il 14 ottobre 2015 — Metabolic Balance Holding/UAMI (Metabolic Balance)

(Causa T-594/15)

(2015/C 398/88)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Metabolic Balance» — Domanda di registrazione n. 12 586 137

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 agosto 2015 nel procedimento R 2156/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ordinanza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Mabrouk/Consiglio**(Causa T-218/14) ⁽¹⁾**

(2015/C 398/89)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 194 del 24.6.2014.

Ordinanza del Tribunale del 13 ottobre 2015 — Pelika/UAMI (be.bag)**(Causa T-517/14) ⁽¹⁾**

(2015/C 398/90)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 448 del 15.12.2014.

Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2015 — Montenegro/UAMI (Forma di una bottiglia)**(Causa T-748/14) ⁽¹⁾**

(2015/C 398/91)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 7 del 12.1.2015.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2015 — AQ/Commissione

(Causa F-57/14) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Regolamento n. 45/2001 — Trattamento di dati personali ottenuti per scopi privati — Indagine amministrativa — Procedimento disciplinare — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Sanzione disciplinare — Proporzionalità)

(2015/C 398/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AQ (rappresentanti: inizialmente L. Massaux, avocat, poi H. Mignard, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di infliggere, a seguito d'indagine, una sanzione disciplinare consistente in una nota di biasimo e domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *AQ sopporterà le proprie spese ed è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 421 del 24.11.2014, pag. 60.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (2^a Sezione) del 21 ottobre 2015 — Arsène/Commissione

(Causa F-89/14) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'allegato VII dello statuto — Periodo di riferimento decennale — Dies a quo — Neutralizzazione dei periodi d'esercizio di funzioni in un'organizzazione internazionale — Applicazione per analogia delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'allegato VII dello statuto — Residenza abituale fuori dello Stato di destinazione anteriormente all'esercizio delle funzioni in un'organizzazione internazionale)

(2015/C 398/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Lucia Arsène (Bucarest, Romania) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e T. S. Bohr, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di negare il beneficio dell'indennità di dislocazione, nonché domanda di condannarla a pagarne l'importo, corredato d'interessi, a decorrere dall'entrata in servizio della ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.*
- 2) *La sig.ra Arsène sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 421 del 24/11/2014, pag. 62.

Ricorso proposto il 21 settembre 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-123/15)

(2015/C 398/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/293/14 di non attribuire al ricorrente un numero di punti sufficienti ad ammetterlo al centro di valutazione.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'11 giugno 2015, con la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/293/14 non ha ammesso il ricorrente alle prove della selezione organizzata al centro di valutazione;
 - condannare la Commissione alle spese.
-

Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-125/15)**

(2015/C 398/95)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avocats)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente nel grado AD8 a titolo dell'esercizio di promozione 2014 e risarcimento del danno morale asseritamente sofferto.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN del 14 novembre 2014 di non promuovere la ricorrente a titolo dell'esercizio di promozione 2014;
- condannare la Commissione europea a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, l'importo di EUR 15 000;
- condannare la Commissione alle spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 20 ottobre 2015 — Drakeford/EMA**(Causa F-29/13) ⁽¹⁾**

(2015/C 398/96)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT